

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
*Società tra Professionisti*

Padova, 4 luglio 2017

**Circolare n° 12/2017**

**Alla Spettabile Clientela**

**Oggetto:** Prestazioni Occasionali (ex voucher).

In data 21 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione, con modificazioni, del DL n. 50/2017 (c.d. “**Manovra correttiva**”) che introduce nell’ordinamento italiano una nuova tipologia contrattuale, le cosiddette “**prestazioni occasionali**”, di fatto sostitutive della disciplina del lavoro accessorio (voucher) venuta meno a seguito dell’emanazione del DL n. 25/2017.

**SOGGETTI INTERESSATI ALL’UTILIZZO**

Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso:

1. Le **IMPRESE** e i **PROFESSIONISTI** per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.

**È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:**

- a. da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  - b. da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da alcune tipologie di soggetti (disoccupati, destinatari di forme di integrazione salariale, giovani con meno di venticinque anni di età, titolari di pensione) purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  - c. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  - d. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
2. I **PRIVATI** per il ricorso a prestazioni occasionali, mediante il Libretto Famiglia, relative a piccoli lavori domestici, all’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane e all’insegnamento privato supplementare.

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali e alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

**N.B.: non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.**

**PRESTAZIONI OCCASIONALI**

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità che, nel corso di un anno civile (1 Gennaio – 31 Dicembre), non superano i seguenti limiti:

- a) Compensi di importo non superiore a 5.000 € per ciascun prestatore (lavoratore), con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- b) Compensi di importo non superiore a 5.000 € per ciascun utilizzatore (datore di lavoro), con riferimento alla totalità dei prestatori;

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

*Società tra Professionisti*

- c) Compensi di importo non superiore a 2.500 € per le prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore e comunque entro il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
- Persone disoccupate;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

## COMPENSO

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dalla contrattazione collettiva. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33 per cento del compenso, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5 per cento del compenso, e il costo del servizio, nella misura dell'1 per cento. (costo orario aziendale di 12,375 euro per un netto di 9 euro).

La **prestazione** richiesta dai soggetti utilizzatori (escluse le persone fisiche) dev'essere retribuita con un **compenso minimo di 36 euro, anche se inferiore alle 4 ore.**

Mentre, per le prestazioni occasionali in favore di privati (famiglie) il compenso orario minimo è fissato è pari a 10 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali (totale costi aggiuntivi di 2 euro indipendentemente dal compenso orario erogato).

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

## MODALITA' DI UTILIZZO E DI PAGAMENTO

**BISOGNA ATTENDERE LE ISTRUZIONI DELL'INPS CHE USCIRANNO PRESUMIBILMENTE ENTRO IL 10/07/2017.**

## SANZIONI

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore (sia esso un Datore di Lavoro o una Persona Fisica), dei limiti di compenso o di durata della prestazione il relativo rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione della prestazione occasionale, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500 Euro a 2.500 Euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti

***Il Cdl Alessio Bertagnin***